

**TRIBUNALE NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 23090/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto:
pagamento, e vertente

TRA

CSM S.R.L. CENTRO SERVIZI MERIDIONALE, in persona del
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Gianluigi Passarelli e Nicola
Caccavale, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

E

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-
UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA EX ART. 5 D.L. N.
136/2013**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

L'attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa.

La convenuta ha concluso riportandosi a tutto quanto dedotto.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.*, la *Centro Servizi Meridionale S.r.l.*
(d'ora in poi per brevità "CSM") chiedeva condannarsi la Presidenza del
Consiglio dei Ministri -Unità Tecnica Amministrativa (d'ora in poi per brevità

“PCM”) al pagamento della somma di € 20.000,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l'attività di vigilanza-guardiania svolta nel periodo agosto 2009-dicembre 2009 presso il sito di stoccaggio rifiuti in località Lo Uttaro. In via subordinata, la ricorrente formulava la domanda di pagamento ai sensi dell'art. 2041 c.c., chiedendo, in ogni caso, condannarsi la convenuta al pagamento delle spese processuali.

A sostegno della domanda, l'istante deduceva di essere subentrata nell'espletamento del servizio di vigilanza alla ditta S.I. S.I. S.r.l. e di aver svolto le suindicate prestazioni come risultava dalle fatture e dal registro delle presenze depositati in atti.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la PCM chiedendo il rigetto della domanda in ragione della sua dedotta infondatezza, evidenziando, in particolare, che non vi era alcun atto scritto attestante il rapporto contrattuale dedotto in giudizio.

Con ordinanza resa in data 28/2/2019, veniva disposto il mutamento del rito nelle forme del rito ordinario.

Indi, compiuta l'istruttoria, la causa, all'udienza del 17/2/2022, è stata riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il Tribunale che deve essere affermata la legittimazione passiva, intesa quale titolarità dal lato passivo della pretesa azionata, della PCM. Infatti, l'attrice ha agito in giudizio per il conseguimento del corrispettivo relativo all'attività di vigilanza che espletata nel periodo maggio-dicembre 2009 presso il centro di stoccaggio rifiuti Lo Uttaro, allorquando la gestione dei rifiuti in Campania era

disciplinata dalla legislazione emergenziale e le relative competenze affidate a Strutture Commissariali facenti capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito sono state, poi, istituite le Unità Stralcio deputate alla liquidazione dei debiti contratti dai Commissari Delegati durante il periodo dell'emergenza rifiuti. In particolare, 31/12/2009 si è ufficialmente chiusa l'emergenza rifiuti in Campania e la gestione del ciclo dei rifiuti è rientrata nel regime ordinario e nella competenza degli enti locali. Per favorire la chiusura del periodo dell'emergenza, con D.L. n. 195/2009, conv. nella L. n. 302/2010, sono state istituite l'Unità Stralcio e l'Unità Operativa in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione Civile deputate, la prima, alla definizione delle situazioni creditorie e debitorie derivanti dalla gestione emergenziale da parte delle strutture commissariali e del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti, la seconda, alla gestione delle competenze di carattere amministrativo legate agli impianti. Successivamente, con OPCM n. 3920 del 28/1/2011, è stata istituita l'Unità Tecnico Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione Civile al fine di assicurare la prosecuzione di alcuni dei compiti già attribuiti alle suindicate strutture dal citato D.L. n. 195/2009, tra cui la gestione dei rapporti attivi e passivi sorti nel periodo dell'emergenza. Pertanto, poiché l'attività di tale struttura è stata prorogata da ultimo con la legge di bilancio 2017 fino alla data del 31/12/2018 e poiché la stessa opera in seno alla PCM, non vi è dubbio che sussiste la titolarità, da lato passivo, dell'Amministrazione convenuta in relazione alla pretesa creditoria azionata dall'attore.

Ciò posto, rileva il Tribunale che la domanda formulata in via principale dall'attrice è infondata e deve essere rigettata.

Infatti, è pacifico che l'attrice abbia espletato l'attività di guardiania dedotta in giudizio in assenza di un contratto scritto, emergendo dalla stessa prospettazione attorea che il servizio in questione fu reso sulla base di un atto di conferimento di incarico che riguardò la società S.E. e S. S.r.l., alla quale la predetta è successivamente subentrata. Tuttavia, poiché non vi è alcun atto scritto da cui risulti tale subentro, è evidente che la prosecuzione del servizio è avvenuta sulla base di un rapporto di mero fatto, con la conseguenza, che alcun valido vincolo contrattuale è sorto fra le parti. Ne deriva, pertanto, che la domanda di adempimento contrattuale non può che essere rigettata, attesa la nullità del dedotto rapporto negoziale per carenza della forma scritta *ad substantiam*.

Venendo, quindi, alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dall'attrice, va preliminarmente affermata la proponibilità della stessa. Infatti, sussistono i presupposti di proponibilità dell'azione *de qua* proprio nel caso in cui l'azione contrattuale sia preclusa per l'esistenza di una causa di nullità del rapporto, atteso che una delle situazioni tipiche riconducibili alla funzione dell'azione per indebito arricchimento – eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto con correlativa diminuzione patrimoniale di un altro soggetto – è proprio quella del contratto nullo nel caso in cui una delle parti abbia eseguito la sua prestazione (cfr. Cass. 17/5/2017, n. 11461).

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, sia pure per quanto di ragione, nei limiti di seguito precisati.

In proposito, giova evidenziare che, i presupposti per la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento vanno ravvisati, oltre nella sussidiarietà dell'azione, a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto; b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro; c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo. Come è oramai noto, nell'azione proposta nei confronti della P.A., l'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia ha portato ad escludere il requisito del riconoscimento dell'*utilitas* da parte dell'amministrazione, con la conseguenza che il depauperato che agisce ha solo l'onere di dimostrare il fatto oggettivo dell'arricchimento (cfr. Cass. S.U. 26/5/2015, n. 10798). Tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'*eventum utilitatis* (cfr. Cass. 17/6/2017, n. 15937).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, la CGM ha dato prova delle prestazioni espletate, non solo mediante la produzione in atti delle fatture emesse e del registro delle presenze dei dipendenti, ma soprattutto mediante la prova testimoniale espletata. Il teste escusso, *Esposito Giulio*, dipendente della società attrice all'epoca dei fatti, ha, infatti, riferito di aver svolto l'attività di guardiania presso il sito Lo Uttaro nel periodo compreso fra il mese di dicembre 2008 ed il mese di dicembre 2009, precisando che l'incarico fu conferito dal Commissario *ad acta* *Frezza Angelo* e da un suo incaricato, *Cantini Vincenzo*, i quali si recavano con cadenza quasi quotidiana presso il sito per verificare l'attività svolta

dalla CGM. Il teste ha anche precisato che l'attività di guardiania consisteva nel controllare i camion che entravano ed uscivano dal sito per il conferimento dei rifiuti, nonché nel verificare che il percolato non debordasse dalle relative vasche, dovendo nel caso provvedere ad abbassarne il livello, mediante l'azionamento della relativa pompa.

Pertanto, alla stregua di tali risultanze probatorie, si possono ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., essendosi l'arricchimento della P.A. concretizzato nel risparmio di spese derivante dall'utilizzazione del servizio reso dalla società attrice e l'impoverimento di quest'ultima nel mancato conseguimento del corrispettivo.

Per quanto concerne la quantificazione dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c. deve subito precisarsi che la domanda non può trovare accoglimento nei termini in cui è stata formulata dalla CGM, che ha chiesto a titolo di ingiustificato arricchimento la corresponsione delle medesime somme cui avrebbe avuto diritto se fosse stato stipulato un valido contratto d'appalto. Infatti, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte a sezioni unite, il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante); l'art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere dal calcolo dell'indennità richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Cass. S.U. 11/9/2008, n. 23385). In particolare, come affermato dalla Suprema Corte, l'indennizzo in materia di

appalto pubblico, deve commisurarsi ai soli costi sopportati dall'appaltatore e non anche ai mancati profitti, che contribuiscono invece a determinare il corrispettivo della prestazione (cfr. Cass. 10/5/2017, n. 11446).

Facendo, dunque, applicazione dei richiamati principi, nella fattispecie in esame l'indennizzo dovuto alla società attrice va determinato nell'importo di € 23.400,00, ottenuto detraendo dall'importo richiesto di € 28.000,00 l'IVA pari al 20% - l'indennizzo *ex art. 2041 c.c.* ponendosi al di fuori di un rapporto sinallagmatico esula dall'applicazione dell'IVA (cfr. Cass. 25/1/2022, n. 2040) – ed una percentuale del 15% corrispondente al presumibile utile programmato nell'ottica della stipulazione di un valido rapporto contrattuale.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'indennizzo *ex art. 2041 c.c.*, in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. *ex multis*, Cass. 28/1/2013, n. 1889).

Pertanto, nella specie, l'indennizzo come sopra determinato, rivalutato all'attualità in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal dicembre 2009 – data in cui può ritenersi cristallizzata la perdita patrimoniale – risulta pari ad € 28.300,00.

All'attrice sono poi dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 1° c.c. ma non già sulla somma espressa all'attualità, bensì su quella "devalutata" al dicembre 2009 e via via rivalutata, risultando così pari ad € 2.335,96. Sulla sola sorta capitale sono poi dovuti gli interessi dalla presente sentenza al saldo.

Al pagamento dei suindicati importi va, dunque, condannata la PCM.

Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, vanno compensate in ragione di ¼; la residua parte è posta a carico della convenuta e si liquida come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con attribuzione agli avv.ti Gianluigi Passarelli e Nicola Caccavale, stante la dichiarazione dagli stessi resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Consiglio dei Ministri, con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. depositato in data 27/7/2017, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unità Tecnica Amministrativa, così provvede:

- a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 2.335,96, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, nonché della somma di € 2.335,96, senza ulteriori interessi;
- b) dichiara compensate in ragione di ¼ le spese del giudizio; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore dell'attrice, della residua quota, che liquida in complessive € 5.000,00 (€ 1.000,00 di spese ed € 4.000,00 di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e

CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Gianluigi Passarelli e Nicola

Caccavale

Napoli, 29/7/2022

IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)